



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Tribunale di Verona

Sezione III Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari  
ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5175/2017 R.G. promossa da:

SILVANO (C.F.

rappresentato e difeso dall'avv.

riportato in atto di

citazione;

**ATTORE**

contro

BANCO BPM S.P.A., (C.F.

rappresentata e difesa dall'avv.

con indirizzo di p.e.c. riportato in

comparsa di costituzione e risposta;

**CONVENUTA**

### CONCLUSIONI

#### PARTE ATTRICE

Come da verbale di udienza del 4.7.2019

#### PARTE CONVENUTA

Come da comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da  
memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Silvano ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Banco Bpm S.p.A., con la quale ha in essere un rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione presso la sua filiale di (Vr), assumendo che:

- essendo titolare di 2.700 azioni della Società Cattolica di Assicurazioni, nel novembre del 2014, gli era pervenuta una nota di tale società con la quale gli era stato comunicato che essa aveva deliberato un aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni, sottoscrivibili dai soci nel rapporto di 21 nuove azioni per ogni dieci azioni possedute ad un prezzo di euro 4,25 per ciascuna azione, con termine ultimo per esercitare i diritti di opzione al 27.11.2014;

- in data 24.11.2014 si era recato presso la filiale della banca per comunicare la propria adesione all'aumento di capitale e ordinare alla stessa di esercitare i suoi diritti ma aveva appreso che essa li aveva venduti il precedente 21.11.2014 poiché non aveva ricevuto da lui nessuna istruzione prima di quella data;

- il giorno successivo (25.11.2014) egli aveva ricevuto per posta ordinaria una comunicazione della banca con la quale la stessa chiedeva istruzioni in merito all'esercizio dei diritti di opzione, indicando come termine ultimo per la comunicazione delle stesse il 20.11.2014.

Il assumendo che la convenuta era stata inadempiente agli obblighi derivanti a suo carico dal contratto di deposito bancario, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nell'ammontare dei dividendi azionari che avrebbe potuto percepire negli anni dal 2015 in poi nonché in una somma pari al differenziale tra il prezzo di mercato, al momento della pronuncia, delle nuove azioni a cui egli avrebbe avuto diritto (5670) ed il prezzo a cui egli avrebbe potuto acquistarle (24.097,50).

La convenuta si è costituita in giudizio contestando la fondatezza, sia in fatto che in diritto, degli assunti di controparte e sostenendo in particolare la piena conformità del comportamento che aveva tenuto nelle predette circostanze alle norme di legge e alle previsioni contrattuali disciplinanti la procedura da seguire in caso di esercizio dei diritti di opzione su titoli presso di lei custoditi.



Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti la responsabilità contrattuale della convenuta in relazione a quanto esposto dall'attore può ritenersi acclarata atteso che essa è stata inadempiente proprio alla clausola del contratto di deposito titoli in essere tra le parti, da lei richiamata a riprova della correttezza del proprio operato.

Tale clausola infatti, ricalcando quasi integralmente il disposto dell'art. 1838, comma 2, c.c. prevede che, "nel caso di esercizio del diritto di opzione" (recte in caso di offerta di opzione) su azioni che si trovino depositate presso di lei, la banca chiede (recte: "è tenuta a chiedere") istruzioni al cliente che ne è titolare.

Orbene, la previsione in esame rende innanzitutto irrilevante, ai fini della valutazione della condotta della convenuta, la circostanza che il            avesse avuto conoscenza delle modalità e della tempistica della operazione di aumento di capitale da Cattolica poiché richiedeva alla banca di attivarsi per mettere il cliente in condizioni di impartire le sue istruzioni.

Sebbene poi la clausola non precisi con quanto anticipo rispetto agli adempimenti conseguenti all'offerta in opzione la richiesta di istruzioni vada inoltrata al depositante deve ritenersi che questa, come prevede testualmente l'art. 1838, comma 2, c.c., debba a lui pervenire "in tempo utile" per consentirgli di esercitare la prima, in ordine di tempo, delle due alternative che, a fronte dell'operazione di aumento di capitale, il depositante ha a disposizione, ovvero la vendita dei diritti di opzione.

Da ciò consegue che, solo qualora il depositante sia stato avvertito dall'istituto di credito e non gli abbia dato istruzioni quello è tenuto a vendere i diritti di opzione.

Da tale lineare ricostruzione degli obblighi legali e contrattuali gravanti sulla convenuta discende che essa avrebbe dovuto dimostrare che il            aveva ricevuto la sua comunicazione del 7.11.2014, con congruo anticipo rispetto alla data del 20.11, per permettergli di comunicarle la sua volontà di non vendere i diritti, riservandosi così la facoltà di esercitare il diritto di opzione entro il termine previsto del 27.11.

La convenuta però non ha contestato che la missiva, recante la data del 7.11.2014, che aveva inviato all'attore era stata da lui ricevuta nella data, che egli ha indicato, del 25.11.2014, e quindi con irrimediabile ritardo rispetto alla sopra indicata tempistica, e, in ogni caso, non ha offerto di provare il contrario come sarebbe stato suo onere fare.



Un ulteriore e connesso profilo di responsabilità dell'istituto di credito è ravvisabile nel fatto che esso ha proceduto alla vendita dei diritti senza essersi sincerata della circostanza che l'attore avesse ricevuto la propria comunicazione.

Il suo comportamento ha quindi leso il diritto di opzione dell'attore sulle azioni Cattolica oggetto dell'aumento di capitale per cui è causa.

Va disatteso anche l'assunto di parte convenuta secondo cui l'attore avrebbe potuto e dovuto desumere già dalla comunicazione di Cattolica che l'ultimo giorno utile per impartire le sue istruzioni era il 20.11, poiché si trattava del giorno precedente l'ultimo giorno fissato per la negoziazione dei diritti di opzione sul mercato.

Una simile deduzione infatti avrebbe potuto esigersi solo da un soggetto che fosse stato perfettamente al corrente, per precedenti esperienze, delle fasi delle operazioni di aumento di capitale delle società quotate in borsa mentre non risulta né, a ben vedere, è stato allegato dalla convenuta che il                    avesse quella conoscenza.

Egli pertanto, a ragione, sulla base della comunicazione di Cattolica, aveva ritenuto che, dal momento che si era orientato ad esercitare il diritto di opzione, non doveva preoccuparsi della scadenza fissata per la negoziazione dei diritti di opzione.

In ogni caso poi la previsione contrattuale e quella legale di cui si è detto erano tali da giustificare in lui l'affidamento che, non essendovi stata una preventiva richiesta di istruzioni, l'istituto di credito non potesse vendere tali diritti.

Passando alla quantificazione del danno da mancato guadagno subito dall'attore non può condividersi il criterio, che è stato proposto dalla convenuta, di far riferimento, a tal fine, al differenziale tra il prezzo al quale avrebbe potuto essere acquistato sul mercato, alla data del 27.11 o in un momento successivo, un numero di azioni pari a quello spettante all'attore e il prezzo di opzione.

Tale impostazione presuppone infatti che il                    avrebbe avuto la disponibilità, anche economica, per acquistare le azioni anche ad un prezzo maggiore di quello di opzione (pari come si è detto ad € 4,25) e in un momento diverso dal ristretto periodo di tempo della operazione societaria sopra descritta mentre tale eventualità va esclusa poiché l'attore aveva manifestato il suo interesse ad esercitare il proprio diritto di opzione in quel preciso momento, a ciò indotto evidentemente da una valutazione di convenienza del prezzo indicato dall'emittente.



Una parte del pregiudizio che egli ha subito è invece costituito dal differenziale tra la somma che avrebbe speso se avesse potuto esercitare il diritto di opzione (euro 24.097,50= 5670 x 4,25) e l'attuale valore di mercato del suddetto pacchetto di azioni, che è stato indicato dall'attore, senza contestazione della convenuta, in € 7,56 ad azione, per un totale ad oggi, € 42.865,20, con una differenza a credito dell'attore di € 18.767,70, da cui deve detrarsi la somma da lui ottenuta in occasione della cessione dei diritti di opzione, ovvero € 3.186,00.

All'importo così risultante va aggiunto quello, parimenti incontestato, dei dividendi che sono stati staccati medio tempore da Società Cattolica di Assicurazioni negli anni dal 2015 al 2019 (€ 10.784,00) e che l'attore avrebbe percepito se avesse potuto acquistare le azioni alle predette condizioni.

La circostanza che egli, secondo quanto da lui asserito senza contestazione della controparte, risulta tuttora titolare delle azioni Cattolica che gli avevano dato diritto ad esercitare il diritto di opzione induce infatti a ritenere che avrebbe continuato a detenere anche quelle che avrebbe acquistato a seguito della operazione per cui è causa..

Non possono riconoscersi somme a titolo di ulteriori dividendi perché, come è noto, le società deliberano se distribuirli di anno in anno cosicché non vi è certezza che Cattolica lo farà negli anni a venire.-

La somma spettante all'attore per le predette voci di danno è pertanto pari ad euro 26.365,70, calcolata all'attualità.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza.

Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per la fase istruttoria e per la fase decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze



istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.

Alla somma di euro così risultante di euro 5.010,50, va aggiunta quella di euro per compenso per l'attività di assistenza svolta in mediazione, che è esaurita nella sola fase di attivazione, e delle relative spese vive.

Sull'importo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.

### **P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, condanna la convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 26.365,70 oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data della notifica dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo;

condanna altresì la convenuta rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 5.537,70, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa ed euro 264,00 per c.u..

Verona 26/11/2019

il Giudice  
Dott. Massimo Vaccari

